



**Domanda n.1**

L'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto richiede il possesso del requisito dell'iscrizione all'Elenco professionisti Antincendio (ex legge n. 818/1984).

Poiché intenderemmo partecipare come Società, Vi chiedo: il requisito deve essere posseduto specificamente dall'RSPP o è sufficiente che esso sia posseduto da un membro - anche diverso - dello staff della Società?

**Risposta:**

Noi appaltiamo il ruolo di RSPP e una serie di servizi accessori per cui il requisito relativo all'iscrizione all'Elenco professionisti Antincendio (ex legge n. 818/1984) non è necessario che sia posseduto dall'RSPP ma è sufficiente che la Società possa avere al suo interno un elemento con tale requisito.

**Domanda n.2**

Con la presente siamo a richiedere ulteriori delucidazioni circa i requisiti da Voi previsti per lo svolgimento del ruolo di RSPP.

Più nello specifico, ai sensi del punto 2 dell'art.32 del D.Lgs.81/08 smi, non appare necessario il titolo di laurea, bensì titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione. Restando in attesa di un Vs cortese riscontro, si porgono i migliori saluti.

**Risposta:**

Come previsto all'articolo 8 del CSA, si conferma che per l'espletamento delle attività che saranno affidate al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è necessario il diploma di laurea integrato dagli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento di specifici corsi di formazione previsti dal Dlgs. 81/2008.

**Domanda n.3**

In merito alla gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di RSPP per l'IUE, siamo a richiedere quanto di seguito:

- All'art. 16 paragrafo: "Requisiti di capacità economico-finanziaria" lettera h) e "Requisiti di capacità tecnica" lettera i) del Vs CSA, vi chiediamo se tali requisiti possono essere posseduti da altri professionisti che hanno partita IVA tramite SUBAPPALTO?

**Risposta:**

Come indicato all'ultimo paragrafo dell'articolo 16, il requisito economico descritto alla lettera h ed i requisiti di capacità tecnica i e j possono essere posseduti o da unico professionista/azienda oppure dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese considerato come soggetto unico.